

SENATO DELLA REPUBBLICA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1954

(32^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegni di legge:

« Disposizioni per l'affidamento in concessione di studi e ricerche necessari alla redazione dei piani generali e dei progetti esecutivi delle opere di bonifica » (603) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag.	359
MONNI, <i>relatore</i>		358
SPEZZANO	358,	359
VETRONE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	357,	358

« Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e per la concessione di contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario » (787) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	360, 362,	364
BOSIA		362
CARELLI, <i>relatore</i>		359
DE GIOVINE		362
MONNI		363
RISTORI		362
VETRONE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>		363

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Bosia, Braschi, Carelli, De Giovine, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Ferrari, Grammatico, Liberali, Menghi, Monni, Pallastrelli, Petti, Ragno, Ristori, Salari, Salomone, Spezzano e Stagno.

È presente, altresì, il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Vetrone.

FERRARI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni per l'affidamento in concessione di studi e ricerche necessari alla redazione dei piani generali e dei progetti esecutivi delle opere di bonifica » (603).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per l'affidamento in concessione di studi e ricerche necessari alla redazione dei piani generali e dei progetti esecutivi delle opere di bonifica ».

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Richiesto nella precedente seduta di notizie riflettenti le erogazioni avvenute fino ad oggi e gli enti in favore dei quali esse sono state fatte, ho trasmesso al Presidente i dati relativi. Da essi viene confermato quanto l'altra volta dissi e viene fugato il dubbio che parte di quei fondi siano stati assegnati nel passato anche a persone fisiche. Dalla tabella si rileva che a partire dall'esercizio 1947-48 fino a quello 1953-54

sono stati concessi contributi per un totale di 236 milioni 619 mila lire, erogati tutti a persone giuridiche, enti e consorzi.

SPEZZANO. Vorrei raccomandare al Governo che nelle assegnazioni tenga conto anche delle esigenze delle Facoltà di agraria delle Università e degli Istituti sperimentali, i quali dalle tabelle forniteci dall'onorevole Sottosegretario risulta che nel passato sono stati trascurati.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Nella dizione « persone giuridiche » sono compresi anche questi istituti, di cui si terrà naturalmente conto nelle concessioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Do nuovamente lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

Per un periodo di cinque anni, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di affidare in concessione a persone giuridiche gli studi e le ricerche, anche sperimentali, che siano necessari per la redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonché la compilazione del piano e dei progetti stessi.

Gli studi, le ricerche ed i progetti suindicati sono considerati come un distinto lotto delle opere da eseguire, e formano oggetto di separata concessione.

La relativa spesa non potrà eccedere la misura dello 0,40 per cento di quella autorizzata in ciascun esercizio finanziario per la esecuzione di opere di bonifica.

La spesa è anticipata dallo Stato, il quale si rivale della quota a carico degli interessati quando provvede alla concessione dei restanti lotti di lavori o in sede di ripartizione della spesa delle opere eseguite in gestione statale.

L'onorevole Sottosegretario propone il seguente emendamento:

Nel primo comma, dopo le parole « Ministero dell'agricoltura e delle foreste » aggiungere le

altre: « e gli organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nei limiti delle rispettive competenze ».

MONNI, *relatore*. Un'osservazione formale. Nel primo comma si dice: « la redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonché la compilazione ecc. ». Osservo che non si tratta di redazione del piano generale ma di impostazione. Infatti, come prima fase di studio, si imposta il piano generale; la redazione riguarda il secondo tempo, quello dei progetti esecutivi.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il presente disegno di legge è una proroga di leggi precedenti, nelle quali si è sempre parlato di redazione e non di impostazione. Non si vede quindi la necessità — tenuto anche conto del fatto che non sono sorti finora dubbi di interpretazione — di modificare una formula ormai avallata dall'uso.

MONNI, *relatore*. Non insisto.

Una seconda osservazione di forma. Il secondo comma dell'articolo unico reca: « Gli studi, le ricerche ed i progetti suindicati sono considerati come un distinto lotto delle opere da eseguire, e formano oggetto di separata concessione ». Non è esatto: non formano oggetto di separata concessione, ma oggetto di separata perizia. L'esperienza mi insegna che all'atto della presentazione dei progetti le perizie di studio sono contenute in atti separati, mentre così non è per le concessioni.

Della concessione si tratta nel primo comma dell'articolo unico. In questo secondo comma si vuole invece stabilire che le spese riguardanti gli studi, le sperimentazioni ecc. non fanno corpo con il progetto vero e proprio, ma formano oggetto di una separata perizia, non potendosi confondere le spese per gli studi e le ricerche con quelle per l'esecuzione.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Debbo fare per questo rilievo dell'onorevole relatore la stessa osservazione che ho fatto per il rilievo precedente, trattarsi cioè di formula ripresa da leggi precedenti che si vengono a prorogare,

SPEZZANO. Secondo quanto appare dal provvedimento, le operazioni si svolgono attraverso i seguenti tempi. Si stabilisce innanzi tutto un blocco di lavori per una determinata cifra. Onde fissare le spese del progetto, si precisa che queste non possono superare lo 0,40 per cento del totale. Se dovessero eccedere tale misura, si rende necessaria la norma di cui al secondo comma; esse vengono considerate cioè come un distinto lotto delle opere da eseguire e formano oggetto di una separata concessione.

La dizione del secondo comma ha quindi un suo preciso significato e ritengo pertanto che essa debba rimanere invariata. A ciò si aggiunge la considerazione pratica fatta dall'onorevole Sottosegretario, per cui modificare una formula, che già ha trovato ospitalità in precedenti leggi, potrebbe creare degli equivoci.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo di cui ho dato poc'anzi lettura, proposto dall'onorevole Sottosegretario. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel testo risultante in seguito alla modifica testè approvata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e per la concessione di contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario » (787).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e per la concessione di contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CARELLI, *relatore*. L'esecuzione delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario è regolata in gran parte dal regio decreto 13 feb-

braio 1933, n. 215 (testo delle norme sulla bonifica integrale). Tale regio decreto ha subito nel tempo numerose modificazioni.

L'articolo 1 della legge sulla bonifica integrale precisa: 1) che « le opere di bonifica sono quelle che si compiono in base ad un piano generale di lavori e di attività coordinate, con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici o sociali, in comprensori in cui ricadano laghi, stagni, paludi e terre paludose, o costituiti da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero da terreni estensivamente utilizzati per gravi cause d'ordine fisico o sociale e suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo »; 2) che « le opere di miglioramento fondiario sono quelle che si compiono a vantaggio di uno o più fondi indipendentemente da un piano generale di bonifica ». Per quanto attiene alle opere di pubblico interesse, sono intervenute di volta in volta anche le leggi della Cassa del Mezzogiorno, per il miglioramento della montagna ed anche, e, in un certo senso, quella riguardante il fondo di rotazione (legge 25 luglio 1952, n. 949) che hanno modificato, integrato o disintegrato la legge n. 215 che deve essere comunque aggiornata. È una segnalazione che faccio e che diverse volte è stata ripetuta in sede di discussione delle leggi medesime. È necessario riordinarla e coordinarla secondo un concetto più rispondente alle esigenze del momento che non sono soltanto di ordine tecnico ed organizzativo ma anche di carattere sociale.

Per quanto si riferisce ai contributi relativi alle opere pubbliche di bonifica sappiamo che essi sono stati concessi in larga misura ai vari Enti. Per esempio nel 1953 l'Ente Maremma ha avuto come concorso dello Stato per opere pubbliche lire 900 milioni; nel 1954 un miliardo e 971 milioni; ma per opere di miglioramento fondiario nulla (trarrò in seguito le conclusioni). Il Fucino ha avuto per opere pubbliche nel 1953 583 milioni 250 mila; nel 1954 un miliardo 46 milioni 500 mila lire. L'Ente di riforma fondiaria Puglia e Lucania e Molise nel 1953 ebbe 276 milioni; nel 1954 un miliardo 180 milioni. L'Opera per la valorizzazione della Sila (diversa dall'Opera per la colonizzazione della Sila) ha avuto nel 1953, 997 milioni 500 mila lire; nel 1954 un miliardo 250

milioni. Nel 1953 l'Opera nazionale combattenti 26 milioni 250 mila; nel 1954, 193 milioni. L'Ente di trasformazione fondiaria per la Sardegna ha avuto un miliardo 160 milioni nel 1953 e nel 1954 un miliardo 345 milioni. L'Ente autonomo del Flumendosa 540 milioni nel 1953; 498 milioni nel 1954. L'Ente di valorizzazione del Delta Padano 555 milioni 240 mila nel 1953 e 742.060.000 nel 1954. L'Ente di colonizzazione della Sila 4 miliardi 516 milioni nel 1953 e 8 miliardi 450 milioni nel 1954. Ed inoltre vi sono gli stanziamenti che si riferiscono ai compiti della Cassa del Mezzogiorno.

Abbiamo presentato parecchie volte, in questa Commissione, varie proposte per l'utilizzazione di questi fondi nei vari settori della bonifica per opere pubbliche e per il miglioramento fondiario. Questo provvedimento vorrebbe rappresentare l'integrazione di quello che si è fatto in questi ultimi tempi. Se ben ricordate nel capitolo 140 del bilancio del Ministero dell'agricoltura riguardante la bonifica integrale per spese a pagamento non differito relativo ad opere di bonifica di competenza statale e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani ed altro, è prevista una competenza per l'esercizio finanziario 1954-55 di ben 4 miliardi e 350 milioni. Su questa cifra vi è un richiamo indicato con una lettera b) per spiegare che « lo stanziamento si iscrive in dipendenza del provvedimento legislativo in corso ». Il provvedimento legislativo in corso è precisamente quello che stiamo in questo momento discutendo, che rappresenta quindi lo strumento giuridico necessario perchè il bilancio possa funzionare. E nel capitolo 144 per spese a pagamento non differito, relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario obbligatorio o facoltativo figura uno stanziamento di un miliardo e 600 milioni sempre in dipendenza del provvedimento legislativo in esame.

Pertanto non resterebbe che approvare il disegno di legge così come ci è stato presentato per rendere operante il bilancio.

Senonchè, onorevoli colleghi, noi, se ben ricordate, in sede di discussione del bilancio dell'Agricoltura invitammo il nostro Presidente a nome di tutta la Commissione a presentare un ordine del giorno per il ripristino o rinver-

dimento del decreto legislativo n. 31 del 1º luglio 1946 riguardante aiuti per miglioramenti di carattere agrario e di ordine pratico, decreto che si manifestò veramente efficace, ma che per ragioni non bene identificate subì un arresto con palese disagio del settore rurale che considerava le norme in essa contenute di validissimo aiuto agli operatori dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Per mancanza di stanziamenti.

CARELLI, *relatore*. La nostra Commissione e l'intero Senato vennero allora nella determinazione di presentare un ordine del giorno che dovrebbe trasformarsi in norma operante.

Prima di passare alla proposta finale ritengo doveroso rendere edotta la Commissione di quello che è stato fatto con il provvedimento accennato che non ha perduto l'immenso favore della massa rurale. Solo alcuni incidenti verificatisi nell'applicazione pratica delle norme regolamentari indussero il Ministro di allora, onorevole Fanfani, non a sospendere la legge ma a riordinarla secondo un criterio operativo più rispondente alle esigenze delle singole zone. La legge ha dimostrato largamente la sua efficacia nel miglioramento economico e produttivo del settore agrario. Il beneficio si riferisce alla concessione di un contributo dello Stato del 25 per cento, del 52 per cento e del 67 per cento, rispettivamente, per le grandi, medie e piccole aziende, per le opere stabilite dall'articolo 2 della legge stessa.

I risultati veramente notevoli, sia per quanto si riferisce alla quantità delle opere eseguite sia per quanto riguarda l'assorbimento di mano d'opera sono una convincente dimostrazione della reale efficacia delle disposizioni della « 31 ». È sufficiente segnalare che le richieste raccolte ed esaminate dagli Ispettorati provinciali furono 250 mila senza tener conto di quelle non considerate per insufficienza di fondi.

A proposito degli Ispettorati dell'agricoltura mi sia consentito rilevare che essi sono i principali organi periferici del Ministero dell'agricoltura veramente in contatto continuo con gli agricoltori e con i problemi dell'agricoltura e che operano nell'interesse degli operatori dell'agricoltura, comprendendo in que-

sta categoria tutti coloro che prestano la loro attività per il miglioramento e per la esaltazione della produzione. Estremamente pericoloso sarebbe sostituirli con altri organismi meno idonei.

Dicevo dunque che la spesa di mano d'opera occorsa per l'esecuzione dei lavori risulta di oltre 35 miliardi di cui ben 18 a carico dello Stato. I miglioramenti eseguiti con la suddetta spesa interessano una superficie di circa 800 mila ettari di terreno, con 200 milioni di viti di nuovo impianto; 2.570.000 ulivi posti a dimora e 200.000 ettari sistemati; 135 mila ettari dissodati sottoposti a spietramenti, livellamenti e ad altri movimenti di terra; con il riattamento di 1.323 mila chilometri di strade poderali e la sistemazione delle pendici e dei terrazzamenti collinari per 85 mila ettari. Maggiormente favorite sono state le piccole aziende, per le quali vi è maggior bisogno di sistemazioni agrarie e di impianti arborei di notevole importanza economica.

Una legge di questa efficacia non può essere lasciata inoperante ma va ripresa nella sua pratica attuazione con l'applicazione dell'ordine del giorno presentato dal nostro Presidente.

Il senatore Di Rocco, che è stato diligente relatore del nostro ultimo bilancio, rimarrà forse perplesso di fronte alla proposta che sto per fare, stante le 19 mila domande che sono ancora giacenti presso gli Ispettorati compartimentali in attesa degli stanziamenti. Ma queste 19 mila domande con molta probabilità riguardano opere di interesse privato per le quali è sempre possibile richiamare la funzione delle leggi 25 luglio 1952, n. 949, e numero 991. Pertanto propongo i seguenti nuovi testi degli articoli 1 e 2 del disegno di legge in esame:

Art. 1.

Sono autorizzate le seguenti spese a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1954-55: a) lire 2.850 milioni per l'esercizio di opere pubbliche di bonifica, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed aggiunte;

b) lire 1.600 milioni, per la concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario, ai sensi del citato regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed aggiunte; c) lire 1.500 milioni, per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 1º luglio 1946, n. 31.

Art. 2.

Alla spesa di lire 2.850 milioni, di cui alla lettera a), si fa fronte con una uguale aliquota della somma iscritta nel capitolo 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1954-55. Alla spesa di lire 1.500 milioni, di cui alla lettera c), si fa fronte con la restante parte della somma iscritta nel detto capitolo e che viene pertanto ridotta di un uguale ammontare. Alla spesa di lire 1.600 milioni, di cui alla lettera b), si fa fronte con lo stanziamento iscritto nel capitolo 144 dello stesso stato di previsione.

Con la speranza che i colleghi approveranno i due articoli così modificati, rivolgo una viva preghiera all'onorevole Sottosegretario. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 31 dice: « Allo scopo di favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole e l'utilizzazione della mano d'opera disoccupata il Ministro dell'agricoltura e foreste è autorizzato a concedere contributi per la spesa: 1) di sistemazione agraria e di ripristino della coltivabilità dei terreni; 2) di sistemazione e di ripristino degli arboreti e dei vigneti ».

Vorrei che l'onorevole Sottosegretario si facesse portavoce del nostro desiderio, presso gli organi provinciali e centrali, che questo articolo venisse interpretato con la necessaria elasticità, specie per le zone di montagna dove non è facile trovare mano d'opera disponibile, nel senso di rendere possibile la concessione gratuita di olivi ai piccoli coltivatori onde estendere l'importante coltura nell'interesse della economia di zone meno provviste.

È questa una utile interpretazione ai fini dell'applicazione pratica della legge attraverso un provvedimento formulato *ad hoc*. La pre-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

32ª SEDUTA (2 dicembre 1954)

ghiera che rivolgo è anche l'espressione di una certa esperienza che mi ha portato a formulare la proposta che ritengo gradita. Non ho altro da aggiungere. Penso che con l'approvazione degli emendamenti, e con l'inserimento dello stanziamento di un miliardo e 500 milioni per la ripresa della legge n. 31 avremo dato alla nostra agricoltura una spinta ulteriore per il miglioramento produttivo della nostra attività agricola.

PRESIDENTE. Debbo ricordare ai colleghi che noi, prima della discussione del bilancio dell'Agricoltura, facemmo delle proposte concrete che io tradussi in un ordine del giorno che fu approvato all'unanimità da questa Commissione che mi aveva dato l'autorizzazione a presentare l'ordine del giorno per due motivi; primo, per il rinverdimento, come ha detto il senatore Carelli, della legge n. 31; secondo, per la diminuzione della pressione fiscale che purtroppo si « faceva sentire » nell'agricoltura. Per l'attuazione, previo stanziamento, del decreto legislativo n. 31 i colleghi ricordano che un ordine del giorno consimile fu discusso e approvato dal Senato anche due anni fa, sempre per decisione unanime della Commissione, relatore il senatore Tartufoli. Disgraziatamente però i Ministri senatore Salomone e senatore Medici, pur avendo aderito all'ordine del giorno, si sono trovati sempre in difficoltà per l'inadempimento dello stanziamento. Ora è capitata l'occasione ed io ritengo che il Governo non si vorrà opporre a questo cambiamento di voci per cui noi potremmo dare un avvio allo stanziamento per il ripristino del decreto n. 31 distraendo un miliardo e mezzo dalla voce bonifica e stanziandolo per il decreto n. 31. Questo ho voluto dire nel caso vi fossero dei colleghi di parere diverso, al fine di ricordare l'impegno che tutti noi abbiamo preso perchè si dia una buona volta esecuzione al decreto n. 31 che, come voi tutti sapete, è prettamente democratica perchè stabilisce la distribuzione dei contributi in misura diversa per i grandi, medi e piccoli coltivatori.

BOSIA. Gradirei dal relatore un semplice chiarimento per maggiore tranquillità. Pur essendo in certo qual modo implicito che questo contributo di cui alla lettera *b*) di un miliardo

e 600 milioni per opere di miglioramento fondiario dovrebbe estendersi anche alle opere di ampliamento di superficie terriera della piccola proprietà contadina della montagna, non sarebbe giusto specificarlo chiaramente? Il senatore Carelli ne ha già parlato, ma io gradirei appunto che fosse chiarito che questo contributo di un miliardo e 600 milioni può essere esteso non solo agli enti ma anche ai piccoli proprietari terrieri della montagna i quali desiderano ampliare la propria superficie terriera.

DE GIOVINE. Sarebbe stato auspicabile che all'onere derivante dal decreto legislativo n. 31 si fosse fatto fronte con altri prelevamenti e non con la decurtazione del capitolo 140 del bilancio dell'Agricoltura e delle foreste, i cui fondi erano destinati all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica. Ma poichè non vi è altra possibilità e l'emendamento proposto dal senatore Carelli è l'unica soluzione lecita, nell'associarmi propongo il seguente ordine del giorno:

« La 8ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, esaminato il disegno di legge n. 787, di iniziativa governativa, fa voti al Governo perchè il capitolo 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura venga integrato nella parte decurtata a seguito dell'emendamento all'articolo 2 della predetta legge, approvato dalla Commissione stessa ».

RISTORI. Vorrei far presente al rappresentante del Governo la necessità che, in ordine al regolamento delle iscrizioni, si diano disposizioni tassative circa i criteri che presiedono all'applicazione dei contributi.

Io ho una certa esperienza in materia, per aver fatto parte dell'apposita Commissione presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Firenze. Per l'interpretazione che i rappresentanti degli agricoltori in seno a tali Commissioni danno della dizione contenuta nella legge: « piccole, medie e grandi aziende », interpretazione avallata anche dall'Ispettorato agrario, si giunge ad absurdità come quella di considerare medie aziende le proprietà, ad esempio, del principe Corsini, proprietario di

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

32ª SEDUTA (2 dicembre 1954)

oltre ventimila ettari, divisi però in una decina di fattorie distribuite nelle varie provincie. Non si può far beneficiare dei contributi riguardanti le piccole e le medie aziende fattorie che, pur non superando determinati limiti di estensione, fanno parte di un complesso di proprietà vastissimo, che raggiunge le decine di migliaia di ettari. Con questo criterio si falsa lo spirito della legge da parte delle Commissioni locali.

Chiedo al rappresentante del Governo se il Ministero concorda con questo mio punto di vista ed intende evitare che questi contributi vadano per la gran parte in favore delle grandi proprietà terriere.

MONNI. Nella premessa al disegno di legge è chiarito che le opere compiute dalla Cassa del Mezzogiorno non debbono considerarsi sostitutive ma complementari dell'attività normale del Ministero dell'agricoltura e foreste. Io esprimo il voto — e credo che i colleghi siano tutti d'accordo — che questa norma abbia ad essere veramente rispettata. L'esperienza mi insegna infatti che da parte di determinati organi del Ministero dell'agricoltura si è ritenuto in questi ultimi anni di non dover effettuare nel Mezzogiorno e nelle Isole particolari opere di bonifica, in quanto a ciò provvedeva la Cassa del Mezzogiorno. È questa una lamentela di cui è bene farsi eco anche qui. Non è esatto che alla Cassa del Mezzogiorno competano tutti i problemi riguardanti l'agricoltura nel Meridione. Di sua competenza sono le opere straordinarie, mentre le opere normali sono affidate al bilancio dello Stato.

Ciò posto, chiedo assicurazioni affinché le somme di cui al presente disegno di legge siano usate indifferentemente in qualunque parte d'Italia, senza tener conto che nel Meridione svolge la sua attività anche la Cassa del Mezzogiorno.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ringrazio innanzi tutto l'onorevole relatore per la sua esauriente relazione. In effetti il presente provvedimento di legge è consequenziale all'approvazione del bilancio, trattandosi di una disposizione di autorizzazione di una spesa già prevista nel bilancio stesso. Ritengo perciò non necessario dilungarmi sulla sua opportunità, perchè non

si tratta altro che dell'assolvimento di un dovere di cui si era fatto carico al Governo all'atto dell'approvazione del bilancio.

Esiste un fatto nuovo, rappresentato dagli emendamenti proposti dal senatore Carelli, il quale chiede che venga attuata una diversa distribuzione della somma complessiva di 5 miliardi 950 milioni, cioè che questa somma, anzichè essere divisa per quattro miliardi 350 milioni per le opere pubbliche di bonifica e per un miliardo 600 milioni per le opere di miglioramento fondiario, così come previsto dal bilancio, venga distribuita come segue: 2 miliardi 850 milioni per opere pubbliche di bonifica, un miliardo 600 milioni per la concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario, un miliardo 500 milioni per la concessione di contributi previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 1º luglio 1946, n. 31.

Potrei avanzare delle difficoltà, poichè mi rendo conto delle esigenze della bonifica, in ordine alla quale si era già pensato da tempo di stanziare in bilancio una somma maggiore, e precisamente di quattro miliardi 350 milioni. Non posso però ignorare, come è stato anche sottolineato dal Presidente, che un ordine del giorno, approvato all'unanimità dalla Commissione e riconfermato all'unanimità dal Senato, richiama al Governo la necessità di esaminare la possibilità di uno stanziamento relativamente al decreto legislativo n. 31 del 1946. Non posso altresì trascurare le richieste che ci pervengono da tutte le parti d'Italia, dalle organizzazioni sindacali, da tutti gli interessati, affinchè si addivenga ad uno stanziamento appunto in relazione al decreto legislativo n. 31 del 1946.

Per cui, non senza nuovamente ribadire le esigenze della bonifica, mi rimetto alla Commissione del Senato per l'accoglimento o meno dell'emendamento proposto dal senatore Carelli.

Debbo ora qualche risposta ai singoli senatori. Il senatore Bosia si preoccupa che i fondi relativi al capitolo 144, la cui spesa andiamo ad approvare con il presente provvedimento, non vadano anche ai privati. La dizione del capitolo 144 mi sembra chiara. In esso si parla di sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza di privati e si richiamano le varie disposizioni legi-

slative in base alle quali i sussidi stessi debbono essere erogati. Ritengo perciò che non possa sorgere alcun dubbio in proposito.

Circa l'ordine del giorno del senatore De Giovine, dichiaro logicamente di essere favorevole, avendo già sottolineato le necessità della bonifica.

Per quanto concerne le osservazioni del senatore Ristori, in relazione agli inconvenienti verificatisi nel passato per l'erogazione dei fondi di cui al decreto legislativo n. 31 sopracitato sulle piccole, medie e grandi aziende, lo assicuro che i suoi rilievi saranno oggetto di approfondito esame e anticipo di essere personalmente convinto che il concetto da lui espresso può trovare accoglimento da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Al senatore Monni infine assicuro che i fondi riguardanti le opere pubbliche di bonifica non sono tali da non poter essere destinati laddove opera la Cassa del Mezzogiorno, e che nel Meridione essi potranno e saranno certamente utilizzati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 5.950.000.000 per provvedere alla esecuzione di opere pubbliche di bonifica ed alla concessione di sussidi nelle opere di miglioramento fondiario ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

La spesa di cui al precedente comma è destinata:

a) per lire 4.350.000.000 all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica;

b) per lire 1.600.000.000 alla concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario.

L'onorevole relatore propone il seguente nuovo testo dell'articolo 1:

« Sono autorizzate le seguenti spese a carico dello stato di previsione della spesa del Mini-

stero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1954-55:

a) lire 2.850 milioni, per l'esercizio di opere pubbliche di bonifica, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed aggiunte;

b) lire 1.600 milioni, per la concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario, ai sensi del citato regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed aggiunte;

c) lire 1.500 milioni, per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 1º luglio 1946, n. 31 ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte per lire 4.350.000.000 e lire 1.600.000.000, rispettivamente, con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 140 e 144 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1954-55.

L'onorevole relatore propone il seguente nuovo testo dell'articolo 2:

« Alla spesa di lire 2.850 milioni, di cui alla lettera a), si fa fronte con una uguale aliquota della somma iscritta nel capitolo 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1954-55. Alla spesa di lire 1.500 milioni, di cui alla lettera c), si fa fronte con la restante parte della somma iscritta nel detto capitolo e che viene pertanto ridotta di un uguale ammontare. Alla spesa di lire 1.600 milioni, di cui alla lettera b), si fa fronte con lo stanziamento iscritto nel capitolo 144 dello stesso stato di previsione ».

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)32^a SEDUTA (2 dicembre 1954)

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore De Giovine, di cui do nuovamente lettura :

« La 8^a Commissione permanente del Senato della Repubblica, esaminato il disegno di legge n. 787, di iniziativa governativa, fa voti al Governo perchè il capitolo 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura venga integrato nella parte decurtata a seguito dell'emendamento all'articolo 2 della

predetta legge, approvato dalla Commissione stessa ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,55.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari